

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI MODIFICA
E INTEGRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 MAGGIO 2005, N. 96,
RECANTE LA REVISIONE DELLA PARTE AERONAUTICA DEL CODICE
DELLA NAVIGAZIONE**

RELAZIONE

1. Col decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, contenente «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale dell'8 giugno 2005 n. 131, è stata data attuazione alla delega contenuta nell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237.

Con l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo era stato appunto delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Le modifiche al codice della navigazione, apportate dal suddetto decreto legislativo, sono entrate in vigore il 21 ottobre 2005.

Lo stesso articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004 n. 265 consente, peraltro, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi medesimi.

Essendosi ravvisata a livello governativo, e su istanza dei soggetti pubblici e privati interessati dai provvedimenti, l'esigenza di apportare modificazioni e integrazioni al decreto legislativo n. 96, il Vice Ministro con delega ai trasporti, con decreto del 14 settembre 2005, ha nominato una commissione di studio «con il precipuo compito di elaborare disposizioni correttive ed integrative delle norme della nuova parte aeronautica del codice della navigazione».

È stato dunque elaborato un primo di schema di decreto legislativo da sottoporre alle competenti commissioni parlamentari.

La presente relazione illustra le modifiche apportate allo schema di decreto legislativo a seguito dei pareri, con condizioni ed osservazioni, formulati dalla V e IX Commissione della Camera, dalla V e dalla VIII Commissione del Senato, del parere della Conferenza Stato-regioni e delle richieste delle altre Amministrazioni:

art. 690 secondo comma: in materia di recepimento della normativa internazionale (Annessi ICAO) ed, in particolare, delle eventuali modifiche che dovessero essere apportate alla stessa, è stato fatto riferimento anche ai manuali ed agli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi. È stata fatta salva la competenza del Ministero dell'interno per i servizi antincendio, limitandola alle competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come definite nella l. 930/80 e successive modifiche; sono state precisate le competenze dell'ENAC in materia di servizi antincendio (punto 2 condizioni IX Commissione Camera – punto 1 osservazioni VIII Commissione Senato);

art. 691, primo comma, lettera a): la specificazione dei servizi di controllo del traffico aereo è stata valutata con specifico riferimento alla normativa comunitaria (punto 2 osservazioni VIII Commissione Senato).

art. 692 primo e secondo comma: sono state eliminate le definizioni di aerodromo ed aeroporto in quanto la definizione di aerodromo non è conforme alla normativa internazionale e, come sopra indicato, sotto l'aspetto tecnico-giuridico equivale a quella di aeroporto. Pertanto, in tutti gli articoli del codice della navigazione si è provveduto a sostituire la parola aerodromo con quella di aeroporto con la disposizione di cui all'art. 3 secondo comma del decreto legislativo (punto 4 osservazioni VIII Commissione Senato).

art. 693 terzo comma: in materia di beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile, è stato eliminato il riferimento "in quanto strumentali all'attività volativa di pubblico interesse cui è destinato l'aeroporto" e semplicemente fatto riferimento alla strumentalità al trasporto aereo.

Inoltre, la procedura di trasferimento è stata modificata prevedendo l'individuazione dei beni con decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, trasferimento al demanio aeronautico civile e successiva assegnazione all'Enac (punto 3 condizioni IX Commissione Camera – punto 5 osservazioni VIII Commissione Senato).

art. 697 ultimo comma: eliminato il riferimento alle condizioni di sicurezza degli aeroporti militari (punto 6 osservazioni VIII Commissione Senato – punto 1 V Commissione del Senato).

art. 698 rubrica, primo e secondo comma ultimo periodo: è stato inserito il riferimento ai "sistemi aeroportuali"; è stata eliminata la soppressione e, pertanto, mantenuta la precisazione che la partecipazione al comitato di coordinamento tecnico non comporta corresponsione di alcuna indennità, compenso o rimborsi spese (osservazioni V Commissione Camera - punto 2 osservazioni V Commissione Senato, osservazioni Conferenza Stato-regioni).

art. 701: è stato eliminato l'inserimento delle aviosuperfici nell'ambito degli aerodromi ed è stato inserito il riferimento alla destinazione urbanistica delle aree (punto 7 osservazioni VIII Commissione Senato e richiesta della Conferenza Stato-Regioni).

art. 703: non adeguati. La natura di società privata (s.p.a.) del concessionario esclude dirette ricadute sulla finanza pubblica (punto 3 osservazioni V Commissione Senato)

art. 704 quarto comma: è stato inserito il riferimento ai "sistemi aeroportuali"; è stato eliminato la previsione della decadenza dalla concessione in caso di mancata stipula del contratto di programma, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione; inoltre è stato precisato che il contratto di programma deve recepire la vigente disciplina di regolazione aeroportuale, emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità (punto 8 osservazioni VIII Commissione Senato, osservazioni Conferenza Stato-Regioni).

art. 705 primo comma: eliminato il richiamo al regolamento dell'ENAC di attuazione dell'Annesso XIV ICAO, per il rilascio della certificazione al gestore aeroportuale di idoneità all'espletamento dei compiti assegnati dallo stesso articolo (punto 9 osservazioni VIII Commissione Senato).

art. 4 comma undici del decreto legislativo: è stata eliminata la norma transitoria che prevedeva la non applicazione dell'art. 704 (rilascio della concessione di gestione totale) alle concessioni già rilasciate e a quelle per le quali sono pendenti i procedimenti di rilascio. Ciò in quanto si trattava di norma transitoria, inscindibilmente legata al decreto legislativo n. 96/05 ed, inoltre, poiché inserita nel predetto provvedimento, è da tempo vigente ed ha esplicato efficacia con riferimento alle modifiche già entrate in vigore; perciò non può essere modificata in questa sede (punto 8 osservazioni VIII Commissione Senato).

art. 4 comma tredici del decreto legislativo: eliminato in quanto la previsione è già contenuta nella legge comunitaria 2005, in corso di pubblicazione (lettera c osservazioni IX Commissione Camera).

art. 707 quinto comma: modificato secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.

art. 712 secondo comma: modificato nel senso di attribuire la manutenzione e il mantenimento in efficienza dei segnali al soggetto cui spetta l'onere della collocazione (punto 10 osservazioni VIII Commissione Senato).

art. 718 secondo comma: è stata eliminata la previsione dell'istituzione dei comitati aeroportuali e meglio precisate le funzioni dell'ENAC, con riferimento ai soggetti pubblici operanti negli aeroporti (punto 11 osservazioni VIII Commissione Senato - osservazioni V Commissione Camera - punto 4 osservazioni V Commissione Senato).

art. 733: non adeguati. L'inclusione degli addetti ai controlli di sicurezza fra il personale aeronautico non di volo, non comporta effetti economico-finanziari, in quanto si tratta di un riconoscimento giuridico del personale di tipo meramente classificatorio (osservazioni V Commissione Camera - punto 5 osservazioni V Commissione Senato).

art. 734: non adeguati. Le funzioni di coordinamento attribuite all'ENAC non costituiscono nuove funzioni. L'ENAC non necessita di ulteriori risorse umane, strumentali e finanziarie, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, comunque ogni compito o funzione sarà svolto dall'ENAC, sulla base del codice, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come indicato anche all'art. 21 del decreto legislativo (punto 6 osservazioni V Commissione Senato).

art. 743: la ricomprensione degli ultraleggeri nella categoria degli aeromobili è stata valutata rendendo loro applicabile tutta la parte di diritto privato del codice, mentre resta opportunamente esclusa la parte amministrativa (punto 7 osservazioni VIII Commissione Senato).

art. 744 primo comma e quarto comma: nel primo comma sono stati ricompresi tra gli aeromobili di Stato la flotta aerea del Dipartimento nazionale della protezione civile; al quarto comma è stata eliminata l'equiparazione agli aeromobili di Stato dei voli per le attività umanitarie e di supporto alla pace (punto 12 osservazioni VIII Commissione Senato - osservazioni V Commissione Camera - punto 7 osservazioni V Commissione Senato).

L'equiparazione agli aeromobili di Stato di quelli che effettuano servizi aerei postali notturni è già consentita dall'art. 746 ed è in atto in virtù del d.m. 15 gennaio 2004 (lettera b osservazioni IX Commissione Camera).

art. 779 : non adeguati. L'eventuale incremento dei controlli che dovranno essere effettuati dall'ENAC per la verifica della permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio, in conseguenza della riduzione da cinque a due anni della periodicità della verifica stessa, saranno comunque espletati con le risorse umane strumentali e finanziarie esistenti, come indicato all'art. 21 del decreto legislativo (punto 8 osservazioni V Commissione Senato).

art. 782 rubrica: modificata secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.

art. 859: è stato ripristinato con una nuova formulazione, allo scopo di mantenere il principio della continuità delle trascrizioni, che altrimenti sarebbe mancata.

art. 939-ter secondo comma: non adeguati. La previsione concerne una questione di ordine meramente civilistico inerente alla responsabilità per danni a terzi. Pertanto, per l'amministrazione (che agisca *iure privatorum*) si potrebbe eventualmente profilare un onere finanziario soltanto qualora l'amministrazione si renda responsabile per danni a terzi. Ma rientra nei principi generali dell'ordinamento che chiunque (e quindi anche l'amministrazione) debba risarcire i danni di cui sia responsabile, danni comunque non quantificabili *a priori* (punto 9 osservazioni V Commissione Senato).

art. 955 a 964: non adeguati. L'abrogazione degli articoli da 955 a 964 non comporta alcuna modifica con riferimento alla lettera di trasporto aereo, in quanto essa non è stata eliminata ma ne è solo stata modificata la regolamentazione, sostituendo alla disciplina del codice la disciplina della Convenzione di Montreal del 1999, cui dobbiamo adeguarci in ossequio alle esigenze di conformità alla normativa internazionale (punto 10 osservazioni V Commissione Senato).

art. 493: l'articolo è stato modificato, pur appartenendo alla parte marittima del codice, perché conteneva un riferimento all'assicurazione aeronautica, di cui al vecchio art. 941, che non è più operante (lettera d osservazioni IX Commissione Camera).

art. 21 del decreto legislativo: modificato a seguito del reinserimento all'art. 698 secondo comma della previsione che la partecipazione al comitato di coordinamento tecnico non comporta corresponsione di alcuna indennità, compenso o rimborsi spese e della eliminazione dell'istituzione dei comitati aeroportuali di cui all'art. 718. Inoltre, si è precisato che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (osservazioni V Commissione Camera e osservazioni V Commissione Senato).

requisiti di sistema: la disciplina dei requisiti di sistema è materia tariffaria e, pertanto, esula dalla delega di cui alla legge n. 265/2004 (lettera a osservazioni IX Commissione Camera).

regime sanzionatorio: il regime sanzionatorio per i gestori aeroportuali e gli operatori di handling rientra nel più ampio contesto della disciplina delle infrazioni penali e amministrative del codice della navigazione e pertanto deve essere oggetto di apposita legge delega, che contempra la revisione della parte sanzionatoria di tutto il codice della navigazione, che il Governo si riserva di proporre (punto 13 osservazioni V Commissione Senato).



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Legislativo

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 MAGGIO 2005, N. 96, RECANTE LA REVISIONE DELLA PARTE AERONAUTICA DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,)

Al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237, è stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Con il decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, recante «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale dell'8 giugno 2005 n. 131, è stata data attuazione alla delega di cui alla legge 9 novembre 2004 n. 265,

Le modifiche al codice della navigazione, apportate dal suddetto decreto legislativo, sono entrate in vigore il 21 ottobre 2005.





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Legislativo

Lo stesso articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004 n. 265 consente, peraltro, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi medesimi.

Essendosi ravvisata a livello governativo, e su istanza dei soggetti pubblici e privati interessati dai provvedimenti, l'esigenza di apportare modificazioni e integrazioni al decreto legislativo n. 96/2005, è stato elaborato uno schema di decreto legislativo da sottoporre alle competenti commissioni parlamentari.

Le modifiche, essenzialmente di carattere formale, attengono principalmente a: servizi di navigazione aerea, collocamento di segnali, definizione di personale di volo, mezzi a pilotaggio remoto, definizione di aeromobile di Stato ora più aderente alla Convenzione di Chicago, atti di stato civile in corso di navigazione, adeguamento alla disciplina internazionale del trasporto aereo di cose, adeguamento della disciplina del codice della navigazione alla Convenzione di Roma.

Si evince che trattasi di operazione di "rivisitazione" di materia prettamente tecnica che, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, come previsto dalla legge 9 novembre 2004, n. 265.

La presente relazione illustra le modifiche apportate allo schema di decreto legislativo a seguito dei pareri favorevoli, con condizioni, espressi dalle Commissioni Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

In particolare, nel ribadire la neutralità finanziaria del provvedimento in questione, si fa presente che:

- all'articolo 3, comma sette (art. 697): è stato eliminato il secondo comma, contenente la previsione che per gli aerodromi militari aperti al traffico civile devono essere garantite condizioni di sicurezza operativa non inferiori agli standard vigenti per gli aerodromi civili (punto a condizioni V Commissione del Senato);





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Legislativo

- all'articolo 3, comma 8 (art. 698 secondo comma): è stato è stata eliminata la soppressione e, pertanto, mantenuta la precisazione che la partecipazione al comitato di coordinamento tecnico non comporta corresponsione di alcuna indennità, compenso o rimborsi spese (punto a condizioni V Commissione Camera - punto b condizioni V Commissione Senato);
- articolo 6, comma 2, (art. 718 secondo comma): è stata eliminata la previsione dell'istituzione del comitati aeroportuali (punto b condizioni V Commissione Camera - punto c condizioni V Commissione Senato);
- articolo 8, comma 4, (art. 744, quarto comma,): è stata eliminata l'equiparazione agli aeromobili di Stato dei voli per le attività umanitarie e di supporto alla pace (punto d condizioni V Commissione Senato);
- articolo 21, comma 1, ex articolo 20: è stato riformulato prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (punto c Commissione Camera - punto e condizioni V Commissione Senato).

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

15 FEB. 2006